

Prot.: 27659/RU

Roma, 15 gennaio 2026

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il Regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

VISTO l'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi, che ha previsto l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza;

VISTO il decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 17 maggio 2011, n. 17476, recante *“Caratteristiche tecniche per la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza”*;

VISTA la Convenzione, stipulata in data 5 agosto 2010, con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici, denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza;

VISTA la nota del 1° dicembre 2017, n. 133677/RU, con la quale si è provveduto a rideterminare al 30 settembre 2028 il termine ultimo della convenzione con Lotterie Nazionali s.r.l., in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha previsto la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione;

RITENUTO che, ai sensi della citata Convenzione, Lotterie Nazionali s.r.l., provvede alla validazione e al pagamento delle vincite;

RITENUTO, altresì, che nell'ambito delle attività di controllo di cui all'articolo 25 della convenzione, rientra l'attività specificatamente prevista nell'allegato 4, punto 6.2, alla Convenzione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in virtù del quale le operazioni di validazione dei biglietti vincenti sono effettuate da una Commissione costituita da rappresentanti

DIREZIONE GIOCHI

del concessionario che opera sotto il controllo e la supervisione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO l'articolo 1, comma 734, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita delle lotterie ad estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00 è fissato al 20 per cento;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" e, in particolare, l'articolo 15, concernente principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;

VISTO il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111" e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, primo periodo, il quale ha stabilito che "la disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti";

VISTO il Regolamento generale delle lotterie ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, 14 novembre 2025, n. 197, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 27 dicembre 2025, n. 299 e in particolare l'articolo 9 che prevede che, con provvedimento direttoriale, sono definiti i limiti degli importi, al netto delle ritenute previste dalla normativa vigente, per individuare i luoghi presso i quali presentarsi per la riscossione delle vincite;

VISTO, altresì, l'articolo 13 del predetto Regolamento che prevede che le operazioni di validazione delle giocate vincenti presentate presso l'Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto dal medesimo designato nonché di quelle derivate da giocate telematiche di importo superiore a 50.000 euro sono effettuate sotto il controllo di una Commissione istituita con provvedimento direttoriale dell'Agenzia che ne disciplina, altresì, il funzionamento;

VISTO l'Ordine di servizio del 19 dicembre 2025, prot. 851624/RU – Ods-Dir 19/2025 -, con il quale è stata conferita delega al dott. Mario Lollobrigida, quale Direttore Centrale Giochi, ad adottare atti e provvedimenti amministrativi concernenti l'indizione e la gestione delle lotterie nazionali, ad estrazione istantanea e differita, anche con partecipazione a distanza;

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1

(Definizione degli importi per la riscossione)

1. Le vincite, derivanti da biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea, mediante raccolta fisica, sono rimosse secondo differenti modalità a seconda degli importi, al netto della ritenuta prevista dalla normativa vigente, di seguito descritti:

a) fino a euro 500,00, presso un qualsiasi punto vendita fisico della rete del concessionario;

b) da euro 501,00 fino a euro 10.000,00, presso un qualsiasi punto vendita fisico della rete del concessionario, mediante prenotazione e previa identificazione del vincitore;

c) per vincite superiori a euro 10.000,00 presso l'Ufficio premi di Lotterie Nazionali S.r.l. - Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma o presso un soggetto dal medesimo designato attualmente individuato nell'istituto di credito Intesa Sanpaolo, che provvedono a rilasciare al giocatore apposita ricevuta;

2. In tutti i casi previsti dal comma 1, la riscossione può avvenire solo a seguito di validazione del biglietto vincente, attraverso il sistema del concessionario; la validazione nei casi di cui alle lettere a) e b) è effettuata direttamente presso il punto vendita che provvederà in tali casi al ritiro dei biglietti presentati e, nel caso di cui alla lettera b), al rilascio al giocatore di apposita ricevuta, emessa dal sistema informatico del concessionario.

3. Il pagamento può avvenire in contanti nel caso previsto dal comma 1, lettera a); negli altri casi l'accredito avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

4. Con successivo provvedimento gli importi di cui al comma 1 possono essere modificati al fine di uniformare le modalità di riscossione delle vincite derivanti da lotterie ad estrazione istantanea con quelle mediante partecipazione a distanza e con quelle derivanti da altre formule di gioco.

ARTICOLO 2

(Accredito vincite lotterie con partecipazione a distanza)

1. La riscossione delle vincite, derivate da giocate telematiche, di importo superiore a euro 50.000 avviene secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 3, lettera b) del Regolamento, previa decriptazione dei dati del conto di gioco del vincitore, effettuata dalla Commissione di vigilanza di cui all'articolo 13 del medesimo Regolamento, finalizzata alla validazione delle giocate vincenti, attraverso il sistema del concessionario.

2. A decorrere dai 90 giorni e non oltre i 180 giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento il concessionario e i rivenditori a distanza adeguano i propri sistemi, le procedure organizzative e le attività di gestione alle disposizioni contenute nel presente provvedimento. Nelle more dell'adeguamento di cui sopra continua a trovare applicazione, sia per le lotterie esistenti che per quelle di nuova indizione, la soglia attualmente stabilita nell'importo pari ad euro 10.000.

ARTICOLO 3

(Composizione della Commissione di vigilanza)

1. La Commissione per il controllo delle operazioni di validazione delle giocate vincenti delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza, presentate presso l'Ufficio

DIREZIONE GIOCHI

premi del concessionario o presso un soggetto dal medesimo designato di importi superiori a quelli indicati negli articoli 1, comma 1, lettera c) e 2 è così composta:

- Presidente: un dirigente di II fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in servizio presso un ufficio nell'ambito delle Direzioni centrali;
- Componenti: due dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in servizio presso un ufficio nell'ambito delle Direzioni centrali uno dei quali appartenente all'Ufficio Giochi numerici e lotterie.

ARTICOLO 4

(Funzionamento della Commissione)

1. La Commissione opera validamente anche in caso di assenza per improvviso impedimento di uno dei suoi componenti.
2. Nel caso di cui al comma 1, assume le funzioni di presidente il componente di qualifica superiore ovvero, in caso di medesima qualifica, il più anziano.
3. Le attività di controllo attengono alla correttezza delle operazioni di validazione delle giocate vincenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla convenzione di concessione.
4. L'Ufficio Giochi numerici e lotterie provvede al piano di designazione dei soggetti di cui all'articolo 1.
5. Gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del concessionario del gioco.

Mario Lollobrigida
firmato digitalmente